



COMUNE DI NIMIS

Provincia di Udine

Area Amministrativa: Servizio di Polizia Locale

Piazza XXIX Settembre, 14 – Cap. 33045- Tel. 0432/790045 Fax 0432/790173 e-mail: protocollo@com-nimis.regione.fvg.it
pec: comune.nimis@certgov.fvg.it

ORDINANZA nr. 30 / 2023

Oggetto: **Interruzione del traffico veicolare in Via Ramandolo**, dall'intersezione con Sedilis di Tarcento in direzione Chialminis, **Via Borgo di Mezzo, Via Dante, Frazione di Chialminis**, **dal giorno 11.09.2023 al giorno 31.10.2023 dalle ore 8.15 alle ore 17.30**

La deviazione per i residenti di Ramandolo e Chialminis sarà per Villanova delle Grotte (e successivamente per Tarcento o per Monteaperta di Taipana) - Il tratto di strada chiusa è indicato nella planimetria allegata.

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza pervenuta il 21.08.2023, con la quale la Ditta Nagostinis, con sede a Villa Santina (UD), in Piazza Venezia 21, P.IVA 01894310307, quale Sub appaltatrice dei lavori, chiedeva l'interruzione del traffico veicolare, sulla seguente viabilità comunale: Via Ramandolo, Via Borgo di Mezzo, Via Dante Alighieri, Frazione di Chialminis, dal giorno 11 settembre 2023, al fine di effettuare interventi a difesa degli edifici e delle infrastrutture della località Ramandolo, commissionati dal Comune di Nimis;

VISTA la riunione tenutasi il 31 agosto 2023 con la Ditta Nagostinis e gli Ingegneri;

SENTITA la Società TPL –Arriva Udine che ha deciso di sospendere la corsa delle autocorriere per Chialminis nelle giornate del martedì, per permettere l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO necessario adottare opportune limitazioni e provvedimenti alla circolazione per garantire la sicurezza degli addetti al cantiere, utenti della strada e di terzi, considerato che la carreggiata è troppo stretta per permettere un senso unico alternato;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

VISTE le caratteristiche tecniche e geometriche del tratto di strada;

VISTO il Codice della Strada, in particolare gli artt. 6, 7 e 21; ed il relativo Regolamento d'esecuzione, dall'art.30 all'art.43, in particolare l'art. 42 c.3 lett. a);

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.02.2000, il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strade da adottare per il segnalamento temporaneo;

ORDINA

dal giorno 11 settembre 2023 al giorno 31 ottobre 2023, dalle ore 08.15 alle ore 17.30 L'INTERRUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE sulla seguente viabilità comunale: **Via Ramandolo**, dall'intersezione con Sedilis di Tarcento, in direzione Chialminis: **Via Borgo di Mezzo, Via Dante, Frazione di Chialminis**.

La deviazione per i residenti di Ramandolo e Chialminis e per gli altri utenti della strada sarà per Villanova delle Grotte (e successivamente per Tarcento o per Monteaperta di Taipana).

Nelle ore di apertura della strada e cioè dalle 17.30 alle 08.15, nelle giornate di sabato, domenica e nelle giornate festive, restringimento di carreggiata con istituzione di **UN SENSO UNICO ALTERNATO** con precedenza per chi sale da Ramandolo, regolato da semafori. Viene altresì istituito il **DIVIETO di SOSTA** su entrambe i lati della carreggiata. **NON sarà permesso il TRANSITO ai MEZZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA e al servizio pubblico di linea in quanto la carreggiata sarà chiusa dalla macchina operatrice.**

Il tratto di strada chiusa è indicato nella planimetria allegata.

La presente Ordinanza è subordinata alle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- La ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica temporanea di cantiere, di chiusura strada, con l'indicazione per le relative deviazioni.
- **NEI GIORNI DI CHIUSURA DELLA STRADA DOVRA' ESSERE COLLOCATA LA SEGUENTE SEGNALETICA DI PREAVVISO: "Strada per Ramandolo e Chialminis Chiusa dall'incrocio con Sedilis di Tarcento - dalle 8.15 alle 17.30 - dal lunedì al venerdì. Deviazione per Villanova delle Grotte. Transito NON consentito ai mezzi di soccorso in emergenza", nei seguenti punti:**
 - intersezione tra Via Valle, Via XXV Agosto, Via Monte Bernadia;
 - intersezione tra Via XXV Agosto, Via Taipana, Via Pescia;
 - intersezione tra Via Pescia, Via Monte Bernadia, Via del Borgo, Via Ramandolo;

- intersezione tra Via Ramandolo, Via Secli, confine con Sedilis di Tarcento;
- nella frazione di Chialminis, prima dell'inizio della discesa che conduce a Ramandolo (all'altezza di Via S.Elena –fermata bus);
- nel Comune di Tarcento, frazione Sedilis;
- nel Comune di Lusevera, nella frazione Villanova delle Grotte;

Sulla strada Torlano-Ramandolo, cartello con indicazione: "Strada per Osteria di Ramandolo chiusa",

- **Quando la strada rimarrà aperta, con la sola istituzione del senso unico alternato, dovrà essere lasciato sufficiente carreggiata libera per il transito degli autocarri e delle corriere.** Diversamente, sulle intersezioni sopra indicate dovrà essere apposto il "Divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a mt. ___ o massa sup.a ___ o lunghezza a m. ___";
- **collocare** la segnaletica stradale temporanea, diurna e notturna, atta a rendere palese la presente Ordinanza; così come disciplinato dal Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, dall'art.30 all'art.43 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, in particolare rendere visibile l'eventuale parziale chiusura della strada nelle ore notturne;
- **la presente** Ordinanza dovrà essere resa nota alla popolazione almeno 48 ore prima della chiusura della strada e dovrà essere collocata in modo visibile sulla segnaletica/cartellonistica che sarà apposta nelle varie intersezioni;
- **collocare** la segnaletica stradale temporanea in maniera idonea e stabile tale da resistere ad eventuali intemperie, nonché **rimuoverla** nei termini di validità del presente atto o per terminata esigenza;
- **non collocare** segnaletica stradale temporanea in contrasto con altra segnaletica eventualmente presente, avendo cura eventualmente di oscurare la segnaletica temporaneamente non utilizzata;
- **riportare tempestivamente al pristino stato** le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato;

La Richiedente rimane, altresì, responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

Variazioni all'Ordinanza saranno possibili esclusivamente previo assenso della Polizia Municipale.

Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l'area di che trattasi, non compatibile in tutto o in parte con il presente atto.

L'Ordinanza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di Polizia.

Le violazioni ai precetti saranno punite a norma di legge.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Ditta Nagostinis, alla SORES e resa nota alla popolazione a mezzo albo pretorio on-line.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

Nimis, 11 settembre 2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Ing. Matteo CUFFOLO

